



REGOLAMENTO NAZIONALE

UNIONE DIFESA E INFORMAZIONE CONSUMATORI

(ultima modifica con Delibera nr 05/2025 del Consiglio Direttivo P.T. del 08/04/2025)

entrata in vigore, del testo modificato, dal 08/04/2025

Unione Difesa e Informazione Consumatori

C.F. 96023430828, Via Ignazio Capuano, 14 – 90018 Termini Imerese (Palermo)

mail: info@unionedeiconsumatori.it – **PEC:** unionedeiconsumatori@pec.libero.it - **tel.** 091 6190601 - **cell.** 370 1220734 - **Fax** 091 8040222

SEZIONE II: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 1: ARTICOLAZIONE SUL TERRITORIO

Ad ogni struttura territoriale (Locale, Provinciale/Distrettuale, Regionale) si riconosce libertà organizzativa nei limiti previsti dallo Statuto, dal Codice Etico e dal presente Regolamento.

La composizione, organizzazione e coordinamento delle attività di Sede vanno gestite in seno all'assemblea territoriale di riferimento.

L'Associazione sviluppa la propria rappresentanza sul territorio attraverso una serie di ruoli e strutture articolate su vari livelli, gerarchicamente subordinate:

- Segnalatore. Rappresenta la figura di base non soggetta ad avanzamento all'interno della struttura associativa. La figura del Segnalatore viene ricoperta dal socio che intende fare promozione sul territorio e che non intende ricoprire ruoli di gestione all'interno di Strutture territoriali.
- Centro segnalazioni. Opera, previa determina del consiglio Direttivo Nazionale, su specifiche aree territoriali. L'accreditamento avviene attraverso il rilascio di un "mandato senza rappresentanza" al soggetto che ne abbia fatto richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale. La richiesta "*de qua*" deve contenere la disponibilità del soggetto a rappresentare l'Associazione sul territorio, promuovendone le finalità e gli scopi sociali. La funzione di questa figura è quella di favorire anche la creazione e l'accreditamento dei segnalatori, nonché coordinarne le loro attività, così creando una rete di collaboratori operanti su uno o più specifici ambiti di tutela. Il soggetto responsabile della struttura, mette a disposizione gratuitamente locali, attrezzatura e polizza R.C necessaria. Ai fini dell'accreditamento richiesto, deve previamente dimostrare di possedere i requisiti morali previsti dal Codice Etico e le competenze necessarie all'incarico assegnatogli.
- 1° Livello - L'Incaricato. Rappresenta la figura di primo livello della struttura associativa. Questi, pur non avendo l'obbligo di un presidio fisico sul territorio, si rapporta con i consumatori/utenti, promuove le attività dell'Associazione, raccoglie le istanze e favorisce l'iscrizione/rinnovo dei tesseramenti. La fase di ingresso in struttura avviene attraverso il rilascio di un "mandato senza rappresentanza" al soggetto che ne abbia fatto richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale. La richiesta "*de qua*" deve contenere la disponibilità del soggetto a rappresentare, come socio volontario, l'Associazione sul territorio promuovendone le finalità e gli scopi sociali. Egli, altresì, ai fini dell'accreditamento richiesto, deve previamente dare dimostrazione di possedere i requisiti morali previsti dal Codice Etico e le competenze necessarie alla comprensione e trattazione delle problematiche inerenti la categoria del "consumatore/utente". La richiesta, previa valutazione dei superiori requisiti da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, viene accolta e perfezionata con il rilascio di apposito "mandato senza rappresentanza" e di tesserino identificativo.

- 2° Livello - Lo Sportello. Rappresenta il secondo livello dell'Associazione sul territorio. L'apertura dello sportello avviene tramite rilascio di “Nulla Osta” da parte del Consiglio Direttivo Nazionale all'incaricato che ne faccia richiesta. La carica è subordinata al tesseramento del socio come dirigente. Lo sportello presuppone necessariamente un presidio fisico sul territorio anche condiviso e/o in comodato d'uso gratuito e per un'agevole identificazione agli associati, è tenuto ad esporre l'insegna ufficiale con il logo dell'Associazione. Lo sportello non è autorizzato alla trattazione diretta delle pratiche di assistenza, né all'uso non espressamente consentito della carta intestata, ma provvede alla promozione, ricezione, catalogazione e trasmissione delle istanze alla propria Sede di riferimento. Ogni attività deve obbligatoriamente essere veicolata sul software gestionale in uso a Unione dei Consumatori (A.R.G.O.). Per il riconoscimento, ovvero il mantenimento, dello status di Sportello è previsto il raggiungimento di un numero minimo di tesserati annui pari a 0,5% del numero di abitanti in riferimento all'area di assegnazione (Comune, Quartiere, Distretto ecc..) oltre almeno n. 60 richieste di assistenza “prese in carico”. Nel caso in cui lo Sportello raggiunga un numero minimo di tesserati annui pari a 1% del numero di abitanti in riferimento all'area di assegnazione (Comune, Quartiere, Distretto ecc..), oltre almeno n. 60 richieste di assistenza “prese in carico”, gli sarà riconosciuta l'esclusiva territoriale;
- 3° Livello – Lo Sportello Territoriale. Rappresenta il terzo livello dell'Associazione sul territorio. L'Apertura dello sportello avviene tramite rilascio di apposito “mandato” da parte del Consiglio Direttivo Nazionale all'incaricato che ne faccia richiesta. La carica è subordinata al tesseramento del socio come dirigente. Lo Sportello Territoriale presuppone necessariamente un presidio fisico sul territorio anche condiviso e/o in comodato d'uso gratuito e per un'agevole identificazione agli associati, è tenuto ad esporre l'insegna ufficiale con il logo dell'Associazione. Lo Sportello Territoriale non è autorizzato alla trattazione diretta delle pratiche di assistenza, né all'uso non espressamente consentito della carta intestata, ma provvede alla promozione, ricezione, catalogazione e trasmissione delle istanze alla propria Sede di riferimento e si differenzia dal mero Sportello in quanto soggetto coordinatore di altri Sportelli. Lo Sportello Territoriale per essere validamente costituito deve avere rispettato i requisiti minimi di costituzione previsti per lo Sportello e, inoltre, coordinare e gestire almeno n.3 Sportelli validamente costituiti ed a lui collegati. Ogni attività espletata deve obbligatoriamente essere veicolata sul software gestionale in uso a Unione dei Consumatori (A.R.G.O.);
- 4° Livello - La Sede locale. Rappresenta il quarto livello di azione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio. La Sede Locale, che prevede la presenza di un ufficio attrezzato e presidiato da personale qualificato, raccoglie le istanze, effettua la valutazione di fattibilità ed esegue gli adempimenti utili alla risoluzione delle problematiche per il tramite dei Professionisti di cui si è dotato. Ogni attività deve obbligatoriamente essere veicolata sul software gestionale in uso Unione dei Consumatori (A.R.G.O.). Essa rappresenta il punto di riferimento dei vari Segnalatori, Incaricati, Sportelli e Sportelli

Territoriali presenti nella propria area di competenza. Recepisce, pertanto, le istanze da questi trasmesse e provvede alla loro valutazione e risoluzione. La Sede prevede una struttura organizzativa composta da almeno n. 3 componenti con la qualifica di Socio Dirigente: Presidente; vice-Presidente; Tesoriere. La Sede Locale può avvalersi, nelle forme e nei modi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, di altro Personale tecnico idoneo ed altresì, può attivare osservatori, Sportelli o unità locali previa autorizzazione della struttura sovrastante. I requisiti richiesti per il riconoscimento, ovvero il mantenimento, dello status di Sede Locale prevedono il raggiungimento di un numero minimo di tesserati annui pari all'1% del numero di abitanti in riferimento all'area di assegnazione (Comune, Quartiere, Distretto ecc.), oltre almeno n. 250 richieste di assistenza "prese in carico". Nel caso in cui la Sede Locale raggiunga un numero minimo di tesserati annui pari a 2% del numero di abitanti in riferimento all'area di assegnazione (Comune, Quartiere, Distretto ecc.), oltre almeno n. 250 richieste di assistenza "prese in carico", gli sarà riconosciuta l'esclusiva territoriale. Sulla Sede Locale incombe l'obbligo di provvedere, a proprio carico, ai costi di costituzione e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; la predetta registrazione fa sì che la Sede - che in ogni caso fa parte del circuito nazionale - acquisti piena autonomia e responsabilità per gli atti alla stessa riconducibili, fatto salvo il limite di azione nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico;

- 5° Livello - La Sede Provinciale/Distrettuale/Regionale. Rappresenta il quinto livello di azione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio. Viene costituita dal Consiglio Direttivo Nazionale, a sua insindacabile valutazione d'opportunità, nel caso di pluralità di Sedi Locali nell'ambito Provinciale/Distrettuale/Regionale d'appartenenza; svolge compiti di indirizzo, supervisione e coordinamento delle loro attività, ivi inclusi gli adempimenti contabili. La Sede Provinciale/Distrettuale/Regionale presuppone la presenza di un ufficio attrezzato con personale qualificato. La condizione minima per la sua costituzione è la presenza di presidi territoriali in almeno il 25% nei comuni presenti nel territorio di competenza. La Sede deve essere composta da almeno n. 5 membri nella composizione di: Presidente; vice-Presidente; Tesoriere; n. 2 consiglieri. Sulla costituenda Sede incombe l'obbligo di provvedere, a proprio carico, ai costi di costituzione e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate; la predetta registrazione fa sì che la Sede - che in ogni caso fa parte del circuito nazionale - acquisti piena autonomia e responsabilità per gli atti alla stessa riconducibili, fatto salvo il limite di azione nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico. In ogni caso, è vietata la compresenza di Sedi Distrettuali\Provinciali con Sedi Regionali sul medesimo ambito territoriale, secondo un criterio cronologico di prevalenza; ciò vuol dire che, anche in presenza dei requisiti di livello, non sarà possibile costituire una Provinciale/Distrettuale/Regionale su un territorio già presidiato.

Tabella riepilogativa delle condizioni di costituzione

LIVELLO	REQUISITO MINIMO	N.COMPONENTI (MIN)
Segnalatore	Requisiti morali e competenze	1
Promoter Manager	Requisiti morali e competenze	1
Incaricato	Requisiti morali e competenze	1
Sportello	0,5% tesserati/abitanti + 60 richieste di assistenza <i>oppure</i> 1% tesserati/abitanti x avere l'esclusiva + 60 richieste di assistenza	1
Sportello Territoriale	Almeno 3 sportelli	1
Sede Locale	1% tesserati/abitanti + 250 richieste di assistenza <i>oppure</i> 2% tesserati/abitanti x avere l'esclusiva + 250 richieste di assistenza	3
Sede distrettuale-provinciale/regionale	Min.25% di Presidi nel territorio di competenza	5

Le superiori condizioni di costituzione devono intendersi necessarie anche ai fini del mantenimento del livello acquisito. A maggior chiarezza, il requisito deve essere riconfermato almeno una volta ogni biennio successivo, in difetto, il Presidio territoriale acquisisce il livello di riferimento ai requisiti corrispondenti.

Art. 2: PRINCIPIO DI DEMOCRATICITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Il principio democratico ed ispiratore dell'associazione è sancito dalla forma assembleare quale unico strumento di partecipazione, formazione e composizione della struttura e dei suoi Organi Sociali. Le assemblee, secondo il principio di rappresentatività sul territorio, nominano i propri delegati per la rappresentanza nella seguente misura:

Assemblea Locale	elegge n. 1 delegato Locale all'Ass. Prov. ogni 100 iscritti
Assemblea Provinciale/Distrettuale	elegge n. 1 delegato all'Ass. Reg. ogni 600 iscritti

Unione Difesa e Informazione Consumatori

C.F. 96023430828, Via Ignazio Capuano, 14 – 90018 Termini Imerese (Palermo)

mail: info@unionedeiconsumatori.it – PEC: unionedeiconsumatori@pec.libero.it - tel. 091 6190601 - cell. 370 1220734 - Fax 091 8040222

Assemblea Regionale	elegge n. 1 delegato al Congresso Naz. ogni 1.500 iscritti
---------------------	--

Art. 3: ASSEMBLEE (Livelli e funzioni)

Ogni Assemblea esplica le proprie funzioni esclusivamente in relazione al livello territoriale di riferimento. L'Assemblea si instaura all'interno della Sede di riferimento che ne coordina la costituzione, gestione e funzionamento; ove non presente una Sede di riferimento, l'Assemblea viene convocata, alternativamente dal Comitato Centrale o dal Consiglio Direttivo Nazionale, a garanzia delle funzioni ad essa proprie come da presente Regolamento.

Tipologie di Assemblee e prerogative:

- Assemblea Locale: si sviluppa in seno alla Sede Locale; prevede la partecipazione democratica di tutti i soci d'appartenenza; si riunisce almeno una volta ogni 2 anni, e comunque almeno 18 mesi prima del Congresso Nazionale; conferisce le cariche sociali di Sede Locale; designa a maggioranza semplice e secondo il principio di "un socio - un voto" i "Delegati Locali" all'Assemblea Provinciale/Distrettuale.
- Assemblea Provinciale/Distrettuale: entro 3 mesi dall'ultima assemblea Locale del territorio di appartenenza si costituisce in seno alla Sede Provinciale/Distrettuale e ove non presente viene convocata, alternativamente dal Comitato Centrale o dal Consiglio Direttivo Nazionale, a garanzia delle funzioni ad essa proprie come da presente Regolamento. Si riunisce almeno una volta ogni 2 anni e comunque almeno 15 mesi prima del Congresso Nazionale; nel caso di costituzione della Sede Provinciale/Distrettuale ne conferisce le cariche sociali; designa, tra i partecipanti (Delegati Locali provenienti dalle assemblee locali), a maggioranza semplice e secondo il principio di "un voto ogni 600 iscritti" i "Delegati Provinciali/Distrettuali" all'Assemblea Regionale.
- Assemblea Regionale: entro 3 mesi dall'ultima assemblea Provinciale/Distrettuale del territorio di appartenenza si costituisce in seno alla Sede Regionale e ove non presente viene convocata, alternativamente dal Comitato Centrale o dal Consiglio Direttivo Nazionale, a garanzia delle funzioni ad essa proprie come da presente Regolamento; si riunisce almeno una volta ogni 2 anni e comunque almeno un anno prima del Congresso Nazionale; nel caso di costituzione della Sede Regionale ne conferisce le cariche sociali; designa tra i partecipanti (Delegati Provinciali/Distrettuali), a maggioranza semplice e secondo il principio di "un voto ogni 1.500 iscritti", i "Delegati Regionali" al Congresso Nazionale, previo il raggiungimento del requisito di rappresentatività regionale; il requisito di rappresentatività predetto si ritiene soddisfatto al raggiungimento di un numero di iscritti sul territorio regionale pari ad almeno il 0,2*1.000 degli abitanti della Regione di riferimento.

Art. 4: CONGRESSO NAZIONALE DEI DELEGATI

La convocazione dei componenti del Congresso Nazionale va effettuata 30 giorni prima mediante pubblicazione sul sito ufficiale ed avviso nelle bacheche delle Sedi. La Presidenza dell'assemblea viene assunta in prima istanza dal Segretario Generale e, dopo controllo da parte della Commissione Verifica e Poteri, dal delegato con il maggiore numero di voti espressi nelle assemblee regionali. Il delegato nomina il segretario verbalizzante tra i delegati aventi i requisiti. Le deliberazioni avvengono a maggioranza semplice salvo quanto stabilito per l'elezione degli Organi Sociali (*infra* Art.7).

Art. 5: COMMISSIONE VERIFICA E POTERI

Composta da n. 3 componenti, viene nominata dal Comitato Centrale contestualmente alla convocazione del Congresso Nazionale dei Delegati.

Ha la funzione di verificare e ratificare la validità della convocazione, delle deleghe e dei requisiti dei partecipanti.

Art. 6: COMMISSIONE ELETTORALE

Composta da n. 3 componenti, viene nominata dal Congresso Nazionale dei Delegati a maggioranza semplice; provvede alla verifica e ratifica delle candidature ed al corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 7: ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

L'elezione degli Organi Sociali (Presidente Nazionale, Segretario Generale, Consiglio Direttivo Nazionale, Collegio dei Sindaci, Collegio dei Probiviri) come disciplinati e previsti dallo Statuto, avviene a maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti validi. Per l'elezione degli Organi Sociali è previsto un numero massimo di n. 3 votazioni. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto si deve procedere, entro e non oltre 1 anno, a nuova convocazione; durante questo periodo, le funzioni degli Organi Sociali vengono comunque garantite, in proroga, dai componenti uscenti.